

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Prot. N. 2632/5/1^a

Bari, 16 luglio 1973

(da)

Onorevole Presidente,

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato il disegno di legge recante norme su "Proroga della indennità di missione al personale comandato" sul quale questa Commissione si è espressa favorevolmente in uno al testo della relazione che sarà svolta in aula dal sottoscritto.

Distinti saluti

CONSIGLIO REGIONALE		
16-7-73		
Cat.	Classe	Fase:
Prot. N.	2632	

(Avv. Giovanni Margiotta)

Margiotta
Parma
avv.
Giovanni
Parma

On. Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente Consiglio Regionale Puglia
S.E.D.E.

CONCESSIONARIA NAZIONALE ITALIANA - CONCESSIONE
COMMERCIO INSURANZE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BANCHE E CREDITIZI CONSORZI

IL DRAFTMENT

DISEGNO DI LEGGE

"PROROGA DELLA TUTTINNITA' DI MITS
STONI AL PERSONALE COMANDATO"

Relatore: Avv. Giovanni Ricciotti

O - O - O - O -

Onorevole Presidente, Colleghi,

come è noto le condizioni che dettero luogo al ricorso all'istituto del "comando" previsto dall'art. 65 della legge 10-2-53 per fare fronte alle esigenze di prima costituzione degli Uffici permangono tuttora valide considerate le condizioni di precarietà in cui versa ancora oggi la organizzazione burocratica regionale.

In attesa che si provveda alle sistematiche definitive degli Uffici, per la quale è in corso di esame la relativa legge organica, il precedente disegno di legge consente alla Amministrazione regionale di corrispondere al personale comandato in servizio l'indennità di missione di cui alla legge statale 15-4-61 n. 291 fino alla data di inquadramento nei ruoli regionali.

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nell'esprimere all'unanimità il proprio parere favorevole al dattato disegno di legge, salvo un emendamento coprassessivo della ultima parte del primo comma dell'art. 1, ha considerato che il personale interessato proveniente da ruoli di servizio diverso, è stato già da tempo comandato presso la Regione da diverse amministrazioni e soprattutto in modo continuativo il diconzio di svolgersi dalla sede originaria di servizio alla sede della Regione ovvero soprattutto

il disagio e l'onere di una sistemazione precaria e provvisoria presso la sede della Regione; non potendo reggiungere quotidianamente l'originaria sede di servizio e che questa sistemazione è destinata a prolungarsi sino alla data di immissione nei ruoli regionali e la definizione da parte della Regione della sede definitiva di servizio.

Come si è detto la Commissione, esaminando il disegno di legge di che trattasi ha ritenuto illegittima l'estensione del beneficio al personale statale messo a disposizione della Regione e proveniente da sede diversa.

E' opportuno inoltre segnalare che anche altre Regioni hanno provveduto, nelle forme della approvazione di leggi recanti norme sulla costituzione degli Uffici e sullo stato giuridico ed economico del personale, ad approvare disegni di legge analoghi a quello oggi in esame.

Diziego di Legge:

"Provvedimento indennità di missione al personale comandato presso
La Regione"

Art. 1.

Al personale comandato, ai sensi dell'art. 65 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, a prestare servizio presso la Regione, proveniente da altre sedi di servizio, è corrisposto il trattamento economico di missione fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

La Giunta regionale è autorizzata alla relativa liquidazione nel rispetto della normativa statale contenuta nella legge 15/4/1961, n. 291 e nell'intesa che le somme erogate debbano considerarsi comprensive dei benefici economici previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 18 della suddetta legge.

Art. 2

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte:

- per l'esercizio 1971 con gli stanziamenti di cui al cap. 59 - ~~art. 3~~
- per l'esercizio 1972 con gli stanziamenti di cui al cap. 16
- per l'esercizio 1973 con gli stanziamenti di cui al cap. 23

Agli eventuali oneri per gli anni successivi si provvederà con l'iscrizione di un altro capitolo nel bilancio preventivo della Regione.

Art.3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art.4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.